

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA s.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE AL CALCIATORE FRANCESCHINI IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA PORTOGRUARO/FROSINONE DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 dell'8.2.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIACOMAZZI GUILLERMO SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE CANIO LUIGI SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce.
Dispone addebitarsi la reclamo.

4) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 20.2.2011, INFLITTA AL SIG. SPECCHIA GIANMARIO, SEGUITO GARA PORTOGRUARO/FROSINONE DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 dell'8.2.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CALC. CHINOYE WILFRED OSUJI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PESCARA/VARESE DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 66 del 15.2.2011)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Chinoye Wilfred Osuji riducendo a 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LAVEZZI EZEQUIEL IVAN A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA ROMA/NAPOLI DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 14.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 18 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete